

Il consegnatore riceverà al lato della consegna un certificato, dal quale risulterà il quantitativo e la qualità dei metalli e degli oggetti consegnati. Questo certificato ha valore di denaro e verrà liquidato a suo tempo.

Per il momento sono eccettuati dalla consegna: Gli oggetti di metallo per uso di casa e di cucina, i quali sono indispensabili per l'economia domestica; oggetti di metallo ed apparati fissi come p. es. stufe di rame da bagno, vasche da bagno, caldaie murate, insegne d'ottone, ecc., inoltre apparati, condutture, parti di macchine, ordigni nonchè tutto l'occorrente per impianti industriali; questi oggetti devono però in ogni caso venir notificati.

Al 1 di Maggio 1918 comincia il ritiro forzoso di tutti gli oggetti, che avrebbero dovuto venir consegnati in base alle disposizioni suddette, che però non furono consegnati rispettivamente di quelli non notificati; per questi oggetti non verranno rilasciate in base alle disposizioni della notificazione N°. 3882 § 5 dei certificati ne si daranno dei risarcimenti.

Al Campo, li 20 Marzo 1918

FM v BOROEVIC

Gli oggetti dovranno venir consegnati al Magazzino in Belluno caserma di Tasso.

I. e R. COMANDO D' ARMATA MARESCIALLO DI CAMPO de BOROEVIC.

Ad Z. L. K. Nr. 103 765

NOTIFICAZIONE

**concernente l'obbligo di legittimazione degli abitanti
nel territorio Italiano occupato.**

In base ai § 1, 2 e II. dell'ordinanza dell'8 febbraio 1918, Nr. 2, Bollettino delle ordinanze dell'amministrazione militare nel territorio italiano, vengono emanate le seguenti disposizioni :

§ 1. - Revisione delle carte d'identità (legittimazioni).

In tutti i paesi del territorio occupato dietro il fronte, si deve compilare un esatto elenco degli abitanti ed eseguire una minuta revisione delle carte d'identità (legittimazioni) in possesso degli abitanti stessi.

Tutte le carte di identità (legittimazioni) emesse a suo tempo, verranno munite di una clausola di revisione, firmata dal sindaco e dal curatore di anime, col « visto », la data ed il timbro dell'ufficio comunale. Nei luoghi, in cui il curatore d'anime funge contemporaneamente da sindaco come pure in quelli, dove non c'è un curatore d'anime, le clausole di revisione verranno controfirmate dal membro anziano della amministrazione comunale.

Nella rubrica « domicilio » della carta di identità deve essere indicato anche il numero di casa del possessore.

Ogni carta d'identità deve essere poi timbrata dal rispettivo posto di gendarmeria oppure del comando di tappa del luogo. Il comando militare competente farà apporre inoltre ad ogni possessore di una carta d'identità l'impronta dell'indice destro nella casella apposita, servendosi allo scopo di un cuscinetto d'anilina o di altre materie colorate. Si allegherà inoltre possibilmente una fotografia del possessore, che verrà incollata sulla parte posteriore della carta d'identità e timbrata dal comando militare.

Lo stesso procedimento si userà nell'emissione di carte d'identità a persone dimoranti nel territorio occupato e che hanno oltrepassato il dodicesimo anno d'età, ma per una ragione qualsiasi non ne sono ancora in possesso. Queste persone devono annunciarsi al sindaco al più tardi sino al 1. Maggio 1918 per farsi rilasciare la carta d'identità.

§ 2. - Emissione delle carte d'identità.

Finita l'emissione rispettivamente la revisione delle carte di identità per gli abitanti di dimora stabile ne emetterà il sindaco di nuove *solamente dopo aver attinto istruzioni dal competente comando di tappa.* - Anche queste nuove carte d'identità devono essere estradate e legalizzate come le altre, di cui al § 1.

Gli estensori delle carte d'identità assumono di fronte alle autorità militari la piena responsabilità, che le persone, alle quali vennero consegnate le legittimazioni, corrispondono al nome dell'intestato. Abusi e mistificazioni verranno severamente puniti. Incorreranno nelle gravissime pene sancite dal giudizio statario coloro che rilasceranno legittimazioni a persone sconosciute, sospette o indiziate di mene contro la sicurezza delle truppe. Con le stesse pene verranno puniti anche gli abitanti, che trascureranno di denunciare all'amministrazione comunale le persone cui danno alloggio e non appartengono alla loro economia domestica, senza riguardo se le accolgono nelle abitazioni, nelle stalle o nei fienili. Allo stesso modo verranno punite le persone trovate in possesso di piccioni.

D' ora in poi non si tollererà che persone vaghino da comune a comune spacciandosi da profughi di guerra. Persone che non potranno giustificare la loro presenza fuori del loro domicilio, verranno arrestate, anche se in possesso di regolare legittimazione.

§ 3. - Il controllo degli abitanti nelle abitazioni.

Gli organi di gendarmeria hanno l'incarico di visitare le abitazioni di singole famiglie, specialmente dopo l'ora prescritta pel ritiro degli abitanti nelle loro case (dal 1 al 30 Aprile le 8, dal 1 Maggio al 1 Settembre le 9 e dal 1 Settembre al 30 Settembre le 8 ore di sera) e di accertarsi, se tutti sono presenti. I capi di famiglia dovranno giustificare gli assenti, come pure la presenza di persone estranee.

Dal luogo di dimora, nell' Aprile 1918.

Maresciallo di campo de Boroovic m. p.

I. e R. Comando d' armata Maresciallo di campo de Boroovic.

Ad Z. L. K. Nr. 104296

NOTIFICAZIONE

concernente il sequestro e la consegna di tutte le biciclette e le motociclette non appartenenti a truppe, istituti militari, persone militari e persone al seguito dell' armata in campo, nel territorio italiano occupato.

In base agli articoli 52 e 53 della Convenzione dell' Aja del 18 Ottobre 1907 sulla guerra terrestre per il territorio italiano occupato si ordina quanto segue:

§ 1. Sequestro

Tutte le biciclette e le motociclette in possesso od in custodia di abitanti del territorio italiano occupato, vengono sequestrate, a meno che non appartengano all' armata in campo.

Dal giorno della pubblicazione di questa notificazione è rigorosamente proibita ogni espropriazione verso pagamento o meno ogni scambio, asporto, occultazione, mutamento e distruzione di questi oggetti.

§ 2. Dovere di consegna

Le persone borghesi accennate al § 1 sono obbligate a consegnare entro 8 giorni dalla pubblicazione di questa notificazione le biciclette e motociclette che si trovano in loro possesso od in loro custodia e precisamente nei luoghi ove c'è un Comando di Tappa locale direttamente a questo; in caso diverso al prossimo comando del posto di gendarmeria, verso ricevuta (certificato di consegna).

I comandi di tappa locali rispettivamente i posti di gendarmeria devono custodire in tutta regola fino al loro ritiro le biciclette e motociclette consegnate.

§ 3. Eccezioni

Può essere concesso eccesivamente col permesso del comando del distretto, che quelle persone borghesi, le quali hanno occupazione d'interesse militare o che sono degne di fiducia, possono tenere ed usare le biciclette (motociclette). Il comando distrettuale deve rilasciar loro delle legittimazioni, che l'intestato è in obbligo di mostrare ai gendarmi, che le richiedessero. Anche sulla carta di identità o sulle legittimazioni di viaggio deve apparire il concesso permesso per parte di quel comando, che è autorizzato a rilasciare questi documenti.

§ 4. Ritiro

Il ritiro delle biciclette (motociclette) da consegnarsi, il pagamento rispettivamente la consegna delle ricevute sui prezzi di acquisto fissati, si fa da organi legittimati dei comandi del distretto in base alle disposizioni che da questi verranno prese.

§ 5. Punizioni

Chi contravviene alle disposizioni decretate in questa notificazione o agli ordini in essa contenuti, chi spinge a trasgredirli, chi a far ciò incita o coopera, viene punito in base alle vigenti disposizioni di legge.

Dal luogo di dimora, nell'Aprile 1918.

Maresciallo di campo de Boroevic m. p.

AVVISO IMPORTANTE

Date le condizioni sempre più difficili d'approvvigionamento della popolazione borghese, il Comando per alleviare la situazione ha deciso di assumere dei lavoratori per la costruzione di una ferrovia tra Toblach-Cortina Zuel.

Vengono assunti lavoratori e lavoratrici forti (ragazzi sopra i 14 anni) professionisti e lavoratori qualificati di ogni mestiere alle seguenti condizioni:

Lavoratori giovani	2	Corone	al giorno
Donne	2 - 3	»	»
Braccianti	4	»	»
Professionisti d'ogni mestiere	5	»	»
Lavoratori qualificati (mastri muratori, falegnami ecc.)	7	»	»

I lavoratori possono ricevere il vitto dall'Erario e in questo caso se la mercede è inferiore a 5,05 Corone verrà pagata oltre il vitto 1 Cor. al giorno.

L'alloggio sarà preparato e ogni 14 giorni verrà concessa una domenica di licenza per recarsi al proprio paese.

Si ricevono annunci di lavoratori presso i Comandi di tappa rispettivamente presso la gendarmeria ENTRO IL 6 MAGGIO 1918.

I capi si annunzieranno separatamente.

Belluno, 1 Maggio 1918.

I. e R. Comando del Distretto

AVVISO

Dai 4 ai 17 di questo mese si ritirano presso il Comando di tappa, rispettivamente presso il Comando di Stazione di Belluno tutti i buoni anche irregolari e al possessore verrà rilasciata una copia verificata dallo stesso Comando con la clausola « conforme all'originale »

Chi ha subito delle requisizioni o danni di guerra e non ha ricevuto alcun buono può insinuare il danno patito al relativo *Comando di tappa* dandone comprova degna di fede (testimoni ecc.).

Pretese e buoni presentati dopo il termine di tempo sovracitato non verranno pel momento presi in considerazione.

Belluno, li 4 Giugno 1918.

K. u. k. ETAPPENSTATIONSKOMMANDO - BELLUNO

NOTIFICAZIONE

concernente l'apertura del servizio postale tra gli abitanti del territorio occupato in Italia e gli operai occupati in Germania.

A completamento del punto III della notificazione dd. 21 Aprile a. c. riferentesi all'apertura del servizio postale nel territorio occupato in Italia, viene permessa d'ora in poi la corrispondenza tra gli abitanti del territorio occupato in Italia e gli operai Italiani occupati in Germania, con le seguenti modalità:

1^o) Saranno ammesse:

- 1) all'impostazione da parte degli abitanti:
 - a) lettere semplici aperte,
 - b) cartoline postali,
 - c) campioni senza valore fino a 500 gr.;
- 2) alla distribuzione:
 - a) lettere semplici,
 - b) cartoline postali,
 - c) campioni senza valore fino a 500 gr.
 - d) vaglia postali fino all'importo di 800 marchi.

II). La popolazione del territorio occupato deve consegnare le corrispondenze presso un ufficio postale di tappa. Uffici postali di campo non sono autorizzati a trasmettere le corrispondenze per la popolazione borghese.

III). Le lettere e le cartoline devono essere ben leggibili, le spedizioni devono essere munite d'un indirizzo possibilmente esatto. Lingue permesse: la tedesca e l'italiana.

Tutte le spedizioni sono da consegnarsi aperte e sottostanno alla censura dell'i. e r. Ufficio di censure in Udine.

IV). Tutte le spedizioni devono venir affrancate;

Le tasse sono le seguenti:

	In direzione	
	dalla Germania Pfennige	Dai paesi occupati centesimi
a) per lettere:		
fino a 20 gr.	15	15
per ogni ulteriori 20 gr.	5	5

- | | | |
|--|-----|----|
| b) per una cartolina semplice o per una parte d'una cartolina con risposta in Germania | 7 ½ | |
| nel territorio occupato per una cartolina emessa dall'amministrazione postale con francobollo impresso | | 8 |
| per altre cartoline | | 10 |
| c) per campioni senza valore, per ogni 50 gr. o frazione di 50 gr. | 5 | 5 |
| tassa minima | 10 | 10 |
| d) per vaglia, per ogni 40 marchi o frazioni di 40 marchi | 20 | |
- V) I vaglia in arrivo saranno emessi in corone e verranno rimborsati in lire e centesimi.

Ufficio postale di campo N. 515, 9 Giugno 1918

von Boroevic F. M. m. p.

NOTIFICAZIONE

relativa alle prescrizioni di denuncia per il Comune di Belluno.

§ 1. Obbligo della denuncia

Chiunque dà alloggio (padrone di casa, amministratore, amministratore di beni sotto sequestro o chi altrimenti cura l'amministrazione d'una casa, oste, affittacamere od affitta-letti) è in obbligo di denunciare ogni persona che presso di lui pernotta, sia militare o borghese, sia verso compenso o senza compenso, permanente o di passaggio, sia come inquilino od in base di parentela o di servizio o di qualsiasi altro motivo. Parimenti è tenuto a denunciare la partenza od il cambio di alloggio avvenuto.

Pure le donne alloggiate negli asili femminili od altrove sono da denunciarsi al loro arrivo o partenza dalle direttrici di detti asili o da chi è incaricato dell'amministrazione, rispettivamente della sorveglianza della casa o del quartiere in questione. Per le truppe di passaggio, le quali vanno nei quartieri loro assegnati dal Comando di piazza non occorre di riempire i moduli di denuncia.

§ 2. Luogo di denuncia

Le denunce tanto per l'arrivo che per la partenza sono da farsi presso l'Ufficio di anagrafe (Banca Provinciale) dove si tiene un esatto registro.

§ 3. Tempo per la denuncia

La persona che dà alloggio è in dovere di procurarsi subito all'arrivo di chi prende alloggio le informazioni occorrenti per la denuncia dell'arrivo o della partenza. La denuncia deve seguire al più tardi entro sei ore, ancora in quello stesso giorno in cui avviene l'arrivo o la partenza, fino alle 10 pomeridiane. Quelle persone che arrivano più tardi bisogna denunciarle alle 9 antimeridiane. Tutte le persone, che si fermano più di 24 ore, devono presentarsi personalmente all'Ufficio di anagrafe.

§ 4. Modo di denuncia

La denuncia, sia per l'arrivo che per la partenza, ha da seguire per mezzo di moduli di denuncia, che contengono le seguenti rubriche:

1. Nome di chi dà alloggio, via, numero della casa, piano.
2. Giorno in cui l'alloggio è stato assunto.
3. Nome e cognome del viaggiatore.
4. Nome dei genitori.
5. Stato (celibe, ammogliato, vedovo).
6. Occupazione.
7. Giorno, anno, luogo, distretto e paese di nascita.
8. Comune di pertinenza, distretto e paese.
9. Dimora permanente.
10. Dimora anteriore.
11. Carte di viaggio od altre carte di legittimazione, indicando l'autorità dalla quale sono state rilasciate, data e numero.
12. Permesso per recarsi in questa (autorità, numero e data).
13. Scopo del viaggio.
14. Presumibile durata della dimora.
15. Da chi accompagnato (nome della moglie e dei bambini abitanti nella stessa famiglia coll'indicazione dell'anno della loro nascita).
16. Giorno della partenza e presumibile prossima dimora di chi prende l'alloggio.

§ 5. Registro dei forestieri

Gli osti, che sono autorizzati da dare alloggio ai forestieri, sono in dovere di tenere inoltre un apposito registro dei forestieri con numerazione

consecutiva il quale deve contenere le rubriche indicate nel § 4, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15.

Queste rubriche deve riempire l'oste o chi da lui autorizzato subito all'arrivo, rispettivamente alla partenza della persona che prende l'alloggio.

§ 6. Revisione mediante la gendarmeria

Gli osti sono tenuti di presentare a richiesta ed in qualunque momento il registro dei forestieri alla gendarmeria o agli organi dell'Amministrazione militare.

La gendarmeria fa la revisione di tanto in tanto senza fissarne il tempo.

Qualunque ritardo nella presentazione o mancanza nella tenuta di detti registri dei forestieri o moduli di denuncia, costituisce una trasgressione punibile.

§ 7. Dovere di fornire le informazioni

La persona che assume l'alloggio, deve fornire a chi dà l'alloggio le informazioni occorrenti per la denuncia.

Caso che ciò rifiuti o che nascano dei dubbi, che le date fornite siano corrispondenti al vero, o che vengano a conoscenza di chi dà l'alloggio delle circostanze atte a far sospettare, che il forestiero sia pericoloso contro la pubblica sicurezza o contro lo Stato, chi da alloggio è in dovere di avvisarne immediatamente il Comando distrettuale oppure la gendarmeria.

Ognuno, chi da alloggio è tenuto di fornire al Comando distrettuale come pure agli organi dell'Amministrazione militare tutte le informazioni relative a nome, stato, occupazione, scopo del viaggio od altri particolari delle persone presso di lui alloggiate.

§ 8 Distribuzione dei moduli di denuncia

I moduli di denuncia si ricevono presso l'Ufficio d'anagrafe (Banca Provinciale) al prezzo di costo.

§ 9. Multe

Chi trasgredisce contro la presente notificazione viene punito dall'Ufficio di anagrafe con delle multe varianti da L. 50 a Lire 2000 o con la pena di carcere fino a sei mesi, semprechè non trovino applicazione i paragrafi più rigorosi della legge penale.

Trattandosi poi d'osti in pari tempo può seguire l'annullamento della loro licenza.

§ 10.

La notificazione entra in vigore al giorno della sua pubblicazione.

Belluno, il 14 Giugno 1918

von KALTENBORN m. p. Tenente Maresciallo

ATTIVITÀ NEMICA DI SPIONAGGIO

Il nemico scarica da velivoli e da piccoli palloni dei colombi viaggiatori diffidando in pari tempo la popolazione borghese di utilizzare i colombi per far pervenire allo stesso notizie riguardanti truppe e disposizioni militari trovantesi o vigenti al di qua della fronte.

I colombi sono rinchiusi in cesti di vimini rinforzati con filo di ferro; ai cesti è applicata una lettera colla scritta in italiano «prego aprire».

La popolazione viene diffidata ad annunciare senza indugio alla prossima autorità militare l'eventuale rinvenimento di tali palloni, cesti o lettere, senza però toccare l'oggetto rinvenuto.

È proibito pena la morte di aprire cesti o lettere trovate o allontanarle dal posto ove furono rinvenute. Individui colti sul fatto di aver disubbidito al divieto testè menzionato si espongono al pericolo di venir uccisi sul posto.

K. u. K. Etappengruppenkommando - Belluno.

I. e R. Comando Supremo in Udine.

W S. I Nr. 8500/I

NOTIFICAZIONE

sulla raccolta, sul sequestro e sull'uso dei prodotti agricoli.

I. Prodotti agricoli

Prodotti agricoli sono tutti i prodotti del suolo o i prodotti che derivano dalla loro macinazione o lavorazione, nonchè i rispettivi residui. Sono da considerarsi specialmente quali prodotti agricoli le granaglie di ogni qualità (compreso il granoturco e il riso), i fagioli, le lenti, i piselli, le patate, le castagne, la canapa, il lino ecc., tutti i semi oleosi, olio d'oliva e gli altri olii vegetali coi loro prodotti secondari (sansa) poi il fieno, il trifoglio ed ogni altra sorta di foraggi, nonchè la paglia di ogni qualità, compresa quella di riso e quella di granoturco (canne).

II. Obbligo di denuncia

Ogni proprietario o affittuario di fondi nonchè qualsiasi persona cui incombe per conto di questi l'obbligo di coltivare o di condurre una tenu-

ta agricola, è obbligata a denunciare al municipio l'estensione, in campi, dei terreni e tutti prodotti agricoli in essi coltivati.

Devono pure venire denunziati tutti i prodotti agricoli già raccolti, indicandone la qualità, quantità e luogo di giacenza.

La denuncia può venire prescritta anche specializzata secondo i vari prodotti e ordinata ripetutamente.

Se i terreni, rispettivamente i prodotti agricoli, appartengono ad altri, la denuncia deve essere fatta anche da chi ha diritto di disporne.

Per la raccolta delle granaglie i municipi devono compilare in due esemplari una lista di tutti i possidenti (affittuari, coloni) nella quale sia indicato il numero delle persone appartenenti alla famiglia e l'estensione, in campi, dei terreni secondo i prodotti principali (frumento, segala, orzo, avena).

Il sindaco curerà che queste liste vengano portate al luogo della trebbiatura e consegnate al dirigente della stessa.

III. Obbligo di informazione

Su richiesta degli organi dell'I e R. Amministrazione Militare ognuno è obbligato a dare informazioni sui prodotti agricoli che tiene in custodia e sui loro derivati e rispettivi residui, anche se non fosse obbligato alla denuncia a tenore dell'art. II.

Lo stesso obbligo di denuncia esiste verso il municipio e verso la commissione agraria.

IV. Rilievi delle autorità

Gli I. e R. Comandi possono in ogni momento far constatare sopra-luogo o con perquisizioni domiciliari se sia stato adempiuto all'obbligo di denuncia (art. II) o di informazione (art. III).

Nel caso di mancata o non sincera denuncia od informazione, la parte che era obbligata alla denuncia o alla informazione, dovrà sopportare le spese dei rilievi, impregiudicato restando l'eventuale procedimento penale.

V. Obbligo di partecipazione ai lavori della raccolta

Gli abitanti di ambo i sessi sono tutti obbligati a partecipare ai lavori della raccolta. Esclusi soltanto:

1) Curatori d'anime, levatrici e persone che occupano cariche pubbliche, o addette alla cura degli ammalati.

2) Persone che per le loro condizioni di salute o di età non sono adatte a tali lavori.

3) Proprietari di esercizi commerciali e simili, nonchè i loro addetti indispensabili alla conduzione dell'azienda.

VI. Compiti della commissione agraria

Alle commissioni agrarie nominate giusta l'ordinanza del 3 Marzo 1918, bollettino delle ordinanze N. 9 art. II, spetta anche la collaborazione nei lavori della raccolta.

E in ispecie:

- 1) Curare che la popolazione eseguisca i lavori della raccolta a tempo debito.
- 2) Provvedere all'opportuna ripartizione delle forze operaie del paese e dei mezzi di trasporto.
- 3) Collaborare nella consegna della raccolta.
- 4) Collaborare alla presa in consegna del seme e delle scorte di approvvigionamento per tutto il comune; provvedere per la loro custodia e conservazione e poscia per la giusta distribuzione fra la popolazione.
- 5) Sorvegliare i mulini.
- 6) Coadiuvare il municipio nei compiti ad esso assegnati nei riguardi della raccolta.

VII. Sequestro

Tutti i prodotti agricoli risp. quelli derivanti dalla loro macinazione o altra lavorazione nonchè i rispettivi residui (vedi art. I), restano sequestrati giusta le disposizioni di questa ordinanza, in quanto non siano necessari al mantenimento di chi li custodisce o alla sua economia domestica, alla semina dei suoi fondi o quale foraggio per il suo bestiame.

La quantità dei prodotti agricoli rispettivamente dei loro derivati e rispettivi residui che vanno consegnati, verrà stabilita dai Comandi di Distretto e rispettivamente, dove questi non esistono, dai Comandi di Corpo d'Armata, per ogni produttore o anche per più produttori di un dato territorio o per interi comuni, (eventualmente frazioni).

I prodotti agricoli, i loro derivati, ed i rispettivi residui sequestrati devono essere consegnati agli I. e R. Comandi od agli organi da questi autorizzati.

VIII. Divieto di traffico e di compravendita

È proibito di comperare o di vendere prodotti agricoli, tranne dalla o alla Amministrazione militare e dagli o agli organi da essa incaricati (comuni, commissioni agrarie ecc.).

Contratti che contravvenissero alle disposizioni di questa ordinanza sono nulli.

Prodotti agricoli nascosti o illecitamente comperati o venduti nonchè gli importi ricavati saranno confiscati ed usati per l'alimentazione della popolazione.

Queste disposizioni vanno applicate anche a contratti anteriori alla presente ordinanza. Consegne o presentazioni effettuate in base a tali contratti saranno da stornarsi, se l'uno o l'altro dei contraenti lo richiederà.

IX. Disposizione sul seme e regolazione dei consumi

Il seme sarà lasciato alla popolazione cumulativamente comune per comune nella quantità corrispondente alla coltivazione di quest'anno. Soltanto dell'avena sarà da consegnarsi anche la semente.

La quota personale, giornaliera di farina, rispettivamente di grano resta fissata fino alla raccolta del granturco in 150 gr. di farina, pari a 180 gr. di grano trebbiato di fresco.

Oltre a ciò i produttori di fagioli, di lenti e di piselli o di patate potranno trattenere del loro raccolto 100 grammi di legumi o 300 gr. di patate al giorno per ciascun membro della famiglia che lavora e precisamente per sei mesi.

La quota di foraggio per il bestiame appartenente alla popolazione viene fissata come segue;

Per cavalli	7 Kg. al giorno	} per tutto l'anno
„ asini e muli	4 „ „ „	
„ bovini grossi	7 „ „ „	} per il tempo del foraggiamento secco e precisamente metà fieno e metà paglia, anche paglia di granoturco (canne).
„ vitelli	4 „ „ „	
„ Bestiame minuto (capre, pecore)	2 „ „ „	

Resta vietato il foraggiamento con grano compresa l'avena o con granaglie in genere.

X. Consegna dei prodotti agricoli - Trebbiatura del grano

a) Tutto il raccolto di frumento, di segala, di orzo, di avena, di grano saraceno, di miglio, di panico e di riso deve essere portato spiga alle trebbie poste sotto la direzione dell'Autorità Militare. La consegna deve essere fatta da parte della popolazione, cui incomberà pure la collaborazione alla trebbiatura; questi lavori sono gratuiti.

Ogni trebbiatura di grano fuori delle trebbie suddette è proibita a scanso di penalità e di confisca del grano.

La semente ed il quantitativo di granaglie trebbiato destinato all' alimentazione per 60 giorni prevista dall' art. IX verranno, alla trebbia, consegnati alla commissione agraria per la custodia e per uso prescritto.

Il rimanente verrà usato dall' amministrazione militare per il vettovagliamento delle truppe e per l' alimentazione della popolazione di quei distretti che non producono sufficientemente per il loro bisogno.

b) La consegna di tutti gli altri prodotti agricoli si farà su ordine dei comandi di Distretto e rispettivamente, dove questi non esistono, dai Comandi di corpo di armata.

XI. Prezzi di acquisto dei prodotti agricoli

Per i singoli prodotti consegnati restano fissati i seguenti prezzi:

Frumento, segala, orzo ed avena	per 100 Kg.	L.	50
Grano saraceno, miglio e panico	60
Fagiuoli	100
Piselli e lenti	130
Riso mondato	240
Riso non mondato	120
Patate	15
Castagne	100
Ravizzoni	80
Lino e canapa	70
Ricino	200
Semi di girasole e di zucca	70
Papaveri	150
Olio di oliva	600
Fieno di prato	ad eccezione della provincia di Belluno e del Distretto di Tolmezzo	..	12
Trifoglio		..	15
Fieno di palude		..	4
Fieno di prato	nella provincia di Belluno e nel distretto di Tolmezzo	..	14
Trifoglio		..	17
Fieno di palude		..	7
Paglia di avena, di orzo, di segala di frumento e di riso	6

I prezzi del granoturco e della paglia di granoturco (canne) verranno fissati in seguito.

XII. Rilascio di buoni e pagamento dei prodotti agricoli

Per i prodotti agricoli consegnati all' amministrazione militare e passati in sua proprietà verranno rilasciati dei buoni con l' indicazione delle quantità consegnate e degli importi relativi.

L' epoca del pagamento di questi buoni da parte delle competenti casse di distretto e rispettivamente di operazione, sarà resa nota in seguito.

XIII. Macinazione delle granaglie

Tutti i molini che lavorano per la popolazione saranno sorvegliati dalle commissioni agrarie.

Le consegne del grano ai mulini non potranno farsi che verso tessere di macinazione da rilasciarsi debitamente firmate dalle commissioni agrarie, che le terranno in accurata evidenza.

Le tessere di macinazione serviranno in pari tempo quale legittimazione per il trasporto del grano al mulino e della farina dal mulino.

La molitura delle granaglie deve effettuarsi nella misura del 94 %, resta quindi proibita la confezione di farina bianca.

La macinazione deve essere pagata in contanti; ogni pagamento al mugnaio in farina o granaglie è vietato.

XIV. Penalità

Chi contravviene a quest' ordinanza o a prescrizioni emanate sulla base della stessa, sarà punito con multa fino a 5000 lire o con arresto fino a sei mesi, qualora la contravvenzione non soggiaccia a più grave sanzione penale.

XV. Le suddette prescrizioni entrano immediatamente in vigore

Dal quartiere generale, nel Luglio 1918

Maresciallo de' Boroevic m. p.

PUBBLICA NOTIFICAZIONE !

I cartoncini buttati in terra da velivoli italiani devono essere immediatamente consegnati al più vicino ufficio o comando militare od appostamento di gendarmeria.

Il possesso e la diffusione di cartoncini buttati in terra verrà punito.

Il generale Comandante

I. e R. Comando d'armata de Boroëvic.

Praes. Nr.5280

NOTIFICAZIONE

Il pagamento degli importi stabiliti dall'ordinanza sul raccolto del fieno e del frumento per l'anno 1918, preso in consegna dall'amministrazione militare nel circondario del Comando Distrettuale, verrà effettuato mediante i rispettivi Comuni ai fornitori dei detti prodotti, a seconda del loro diritto di percezione, regolarmente esaminato.

Le imposte sui terreni e fabbricati da pagarsi dai Comuni verranno detratte, in quanto non siano state già versate, dall'importo che sarebbe da versarsi ai singoli Comuni nel senso del primo capoverso, e ciò allo scopo di evitare ripetute operazioni di pagamento e di restituzione. Il numero delle rate d'imposta da detrarsi verrà partecipato dal Comando distrettuale.

Il Comando distrettuale rimetterà ad ogni singolo Comune le specifiche delle persone che hanno diritto al pagamento. I Comuni sono obbligati di permettere a tutti gli interessati, verso loro domanda, d'esaminare queste specifiche, come pure quelle d'imposta, che si troveranno presso il Comune.

Il pareggio fra gli importi da versarsi a coloro che ne hanno il diritto e gli importi d'imposta dovuti dai singoli contribuenti è (sotto adeguato controllo del Comando distrettuale) di spettanza dei Comuni, i quali avranno in seguito da effettuare il versamento degli importi superanti le imposte sui terreni e sui fabbricati agli aventi diritto.

Luogo di dimora, il 28 Agosto 1918.

Maresciallo de Boroëvic. m. p.

K. u. k. Distriktskommando Belluno.

Nr. 741. Landewirtschaftlicher Referent.

VERBOT DES BETRETENS VON WEINGAERTEN

**L' i. e r. Comando d' esercito Maresciallo de Boroëvic coll' ordinanza
W. S. I. 9400/I ordina, riguardo la protezione delle
colture vinicole, quanto segue :**

1. L' asportare (staccare) dell' uva sia matura o semimatura, nonchè dei singoli grani come pure dare il principio alla vendemmia senza previo

consenso dell' autorità competente (Comdo distrettuale Referente l' Agricoltura Belluno) è proibito senza eccezione, tanto alle persone militari che civili.

2. Introdursi per le vigne (culture vinicole) fuori di servizio è proibito tanto agli ufficiali quanto alla bassa forza; del pari alle persone borghesi inquanto non accudiscano ai lavori campestri.

3. Gli esercizi militari non devono estendersi alle culture vinicole.

I lavori campestri che dovettero essere eseguiti dalle persone militari nelle vigne o nella vicinanza delle stesse sono da sorvegliarsi.

4. Le vie campestri che conducono attraverso vigne, come pure le vie carreggiabili secondarie ecc. che non sono assolutamente necessarie al movimento verranno chiuse come « passaggi vietati » da parte dei Comandi di Tappa.

5. *Pascolare i cavalli, bovini, pecore, capre ecc. nelle culture vinicole è severamente proibito.*

6. Le persone militari e *borghesi* colte in flagrante al ladroncinio di uva saranno arrestate e consegnate al loro corpo, rispettivamente alla loro autorità per la rigorosa punizione.

La gendarmeria di campo ha la consegna di vegliare con particolare attenzione sui ladroncini di uva e di arrestare ogni persona, sia militare o borghese, vagante per le vigne.

Su ciò si dispone che, tutte le persone militari e civili devono obbedire agli ordini della gendarmeria e delle guardie campestri.

Le guardie campestri consegneranno le persone che trasgrediscono alle prescrizioni al posto più vicino di gendarmeria e questa ha di condurli al Referente di agricoltura del Comando Distrettuale ovvero al prossimo Comando di Tappa dove sarà loro inflitta la meritata pena.

Tutte le formazioni che pascolano oppure estendono i loro accampamenti nelle vigne hanno di sgomberarle immediatamente.

Riguardo i pascoli loro necessari si rivolgano al Referato d' Agricoltura del Comando distrettuale.

KANTZ Oberst m. p.

ORARIO SERALE

Si ricorda alla popolazione che dal 1 al 30 settembre dopo le ore 8 pomer. nessun borghese può rimanere fuori di casa.

Belluno, li 3 Settembre 1918.

L' I. e R. Comando Distrettuale di Belluno.

PAGAMENTO DI BUONI

Si rende noto alla popolazione che ora si pagano presso la Cassa di operazioni in Belluno solo uova, pelli di animali, biancheria e gomma di bigliardo.

Nuove disposizioni sui pagamenti di buoni verranno di volta in volta pubblicate.

Belluno, li 8 Settembre 1918.

I. e r. Comando Distrettuale di Belluno

K. u. k. Distriktskommando Belluno

E. Nr. 823 Landiwirtschaftlicher Referat

PROVVISTA LEGNA DA FUOCO

L' i. e r. Comando Gruppo di Tappa ordina coll' I. Nr. 21.362 del 20 Settembre 1918 dhe, quale legna da fuoco non si deve tagliare che alberi di bosco.

Il taglio degli alberi fruttiferi, gelsi, castagni e noce è severamente proibito.

I. e r. Comando Distrettuale Belluno

NOTICAZIONE

**concernente la requisizione verso pagamento di oggetti di vestiario
nel territorio occupato d' Italia.**

In base all' articolo 52 della Convenzione dell' Aja del 18 Ottobre 1907 sulla guerra terrestre si ordina quanto segue :

§ 1. - Condizioni di consegna

I Comuni hanno da consegnare al Comando del Distretto una quantità di oggetti di vestiario adoperabili - calzoni, giacche, panciotti e gonne - che verrà loro stabilita secondo il numero degli abitanti.

I Comuni ripartiranno le quantità stabilite fra le singole frazioni. Ogni persona è tenuta a eseguire quanto il Comune ordinerà.

§ 2. - Ritiro degli oggetti di vestiario.

Le modalità di consegna da parte dei singoli proprietari ai Comuni, da parte dei Comuni al Comando del distretto come pure il termine di consegna e la data del pagamento verranno partecipati ai Comuni con note separate.

Il Comando del Distretto pagherà ai Comuni, secondo la tariffa prescritta, gli oggetti di vestiario raccolti a tempo e portati volontariamente.

§ 3. - Punizioni

Chi contravviene alle disposizioni di quest'ordinanza o eccita o induce altri a farlo, chi non fa a tempo debito o in modo incompleto la consegna, chi vende gli articoli citati al § 1, chi li distrugge o non li tratta con le dovute cure, verrà punito secondo le disposizioni dell'ordinanza sul diritto penale amministrativo ed in base alla procedura penale amministrativa.

Belluno, li 30 Settembre 1918.

L'I. e r. Comando distrettuale di Belluno

AVVISO

Col subentrare dell'ora normale, dal 1 ottobre in poi l'ora di ritirata per i borghesi è fissata dalle 7 pom. alle 7 ant.

Eccettuate da questa regola sono le persone borghesi che hanno permessi speciali dal Comando distrettuale o dei comandi militari presso i quali sono occupate.

Belluno, 11 Ottobre 1918

I. e r. Comando Distrettuale di Belluno